



**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 0000650 del 14/10/2025**

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE PER IL CONFERIMENTO E LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI
LEGALI E PERITALI

VISTA

Proposta n. 0000703 del 09/10/2025 a cura di Affari Legali
Hash.pdf (SHA256):9aef5a007a090c1e124440072253bdb3b74744dc44c40f5d5e0593699d805177

firmata digitalmente da:

Il Responsabile del Procedimento
RPA - Alessia Cozza

Il Responsabile Affari Legali
Raffaella Ranchetti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere: FAVOREVOLE
Doriana Sarnari

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Domenico Montemurro

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e di disporre così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
Andrea Casciari

Il Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali, Dott.ssa Raffaella Ranchetti, relaziona quanto segue:

Visto il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”* e sue successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la L.R. 9 aprile 2015 n. 11 recante *“Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali”* pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 21 del 15.04.2015;

Premesso che:

- l'Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni non dispone, al proprio interno, di un Ufficio Legale propriamente detto, tale da costituire, cioè, un'entità autonoma nell'ambito della struttura disegnata dalla pianta organica dell'Ente;
- non sussiste, per l'effetto, il presupposto indispensabile per consentire di procedere all'individuazione, tra il personale in servizio, di una o più figure abilitate a rappresentare in giudizio le ragioni e gli interessi dell'Amministrazione, così come specificatamente stabilito dagli artt. 19, comma 3, e 23, comma 1, della L. n. 247 del 31.12.2012 recante *“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”*;
- il contenzioso viene conseguentemente gestito mediante il ricorso a professionisti del Libero Foro;
- ai fini dell'affidamento degli incarichi di patrocinio ed assistenza nei contenziosi giudiziali e stragiudiziali, l'Azienda si è dotata di un proprio Regolamento, aggiornato, da ultimo, con Deliberazione del Direttore Generale n. 299 del 24.03.2022;

Visto che, successivamente all'ultimo aggiornamento del Regolamento di cui trattasi, sono entrate in vigore nuove disposizioni normative in materia;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 (cd. *“Codice dei contratti pubblici”*) che, pur escludendo i servizi legali dall'applicazione delle disposizioni relative ai settori ordinari nello stesso contenute, dispone, tuttavia, all'art. 13, comma 5, che l'affidamento dei contratti *“esclusi”* che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, deve, comunque, avvenire tenendo conto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 dello stesso codice, ovvero dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;
- la L. n. 49 del 21.04.2023, recante *“Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”* la quale impone l'obbligo di assicurare al professionista un *“equo compenso”*, definito, all'art. 1, come *“un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale”*, nonché, con riguardo agli Avvocati, conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministro della Giustizia emanato ai sensi dell'art. 13, comma 6, della L. n. 247 del 31.12.2012;

Vista la Sentenza n. 2776 del 02.04.2025 con la quale il Consiglio di Stato, Sez. V, ha evidenziato come i contratti relativi all'affidamento di servizi legali nelle PP.AA., benché esclusi da procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente, debbano comunque essere considerati alla stregua di appalti pubblici dal momento che, con essi, la Pubblica Amministrazione *“persegue un fine pubblico ossia una utilità collettiva che può variamente atteggiarsi in funzione delle specifiche esigenze dell'ente che rappresenta quella stessa comunità”*;

Ravvisata la necessità, di adeguare alle novità normative ed alle pronunce giurisprudenziali *medio tempore* intervenute, le modalità attraverso le quali l'Azienda procede al conferimento, a professionisti esterni, di incarichi di prestazione d'opera professionale concernenti i servizi legali (ed anche peritali) e le relative principali condizioni giuridiche ed economiche;

Ritenuto che l'istituzione di un apposito Elenco aperto a professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio legale dinanzi a tutte le Magistrature, sia coerente con la nuova disciplina normativa e con i principi sopra citati;

Dato atto che, per l'effetto, dalla data di adozione della presente Deliberazione verranno tempestivamente poste in essere tutte le procedure necessarie per consentire l'accesso all'Elenco anzidetto, mediante indizione di apposito Avviso pubblico;

Precisato che, fino alla formulazione del nuovo Elenco di professionisti, resta valido, ai fini del conferimento degli incarichi, l'Elenco predisposto in attuazione del Regolamento ad oggi vigente ed approvato con atto deliberativo n. 494 del 31.05.2022, nonché aggiornato con D.D.G. n. 356 del 05.06.2024;

Attestato che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari;

Preso atto che il responsabile del procedimento ed il Dirigente della Struttura proponente, attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e dei compiti attribuiti in relazione al procedimento indicato in oggetto ed attestano, altresì, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 *bis* della L. n. 241/1990 e s.m.i. ed art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012, nonché l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 *bis* del D. Lgs. n. 165/2001;

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Giusta la premessa in narrativa che qui si intende integralmente richiamata,

- 1) di approvare il Regolamento Aziendale per il conferimento e la disciplina degli incarichi legali e peritali - completo di schema di avviso pubblico, relativo *facsimile* di domanda, nonché dei modelli di contratto di prestazione d'opera intellettuale dell'Avvocato e del Consulente tecnico di parte - il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare mandato alla S.C. Gestione Risorse Umane di bandire apposito avviso pubblico come da Allegato 1 al Regolamento Aziendale anzidetto;
- 3) di precisare che, fino alla formulazione del nuovo Elenco di professionisti, resta valido, ai fini del conferimento degli incarichi, l'Elenco predisposto in attuazione del Regolamento ad oggi vigente ed approvato con atto deliberativo n. 494 del 31.05.2022, nonché aggiornato con D.D.G. n. 356 del 05.06.2024
- 4) di trasmettere copia del presente atto e dei relativi allegati al Collegio Sindacale;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari;
- 6) di individuare quale responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e 6 della Legge n. 241 del 07.08.1990, la Dott.ssa Alessia Cozza la quale attesta la completezza dell'istruttoria;
- 7) di attribuire al presente provvedimento l'immediata esecutività, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il R.P.A.

Dott.ssa Alessia Cozza

Il Dirigente
della

S.C. Affari Generali e Legali

Dott.ssa Raffaella Ranchetti



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO E LA DISCIPLINA DEGLI
INCARICHI LEGALI E PERITALI**

Indice:

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione	3
Art. 2 – Riferimenti normativi	3
CAPO II – INCARICHI LEGALI	4
Art. 3 – Capacità processuale dell’Azienda	4
Art. 4 – Istituzione dell’elenco degli Avvocati	4
Art. 5 – Requisiti per l’inserimento nell’Elenco degli Avvocati	5
Art. 6 – Cancellazione dall’elenco	6
Art. 7 – Affidamento degli incarichi	7
Art. 8 – Condizioni dell’incarico	8
Art. 9 – Compenso	9
Art. 10 – Revoca e rinuncia agli incarichi	10
Art. 11 – Trattamento dei dati personali	10
CAPO III – INCARICHI PERITALI	10
Art. 12 – Conferimento dell’incarico di Consulente tecnico di parte	10
Art. 13 – Compensi e spese per lo svolgimento dell’incarico di Consulente tecnico di parte conferito ad un dipendente	11
CAPO IV – PATROCINIO LEGALE IN CASO DI AGGRESSIONI	11
Art. 14 – Patrocinio legale in caso di aggressioni ai danni del personale dipendente	11
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI	11
Art. 15 – Rapporti tra le Strutture dell’Azienda	11
Art. 16 – Pubblicità degli incarichi	12
Art. 17 – Norma di rinvio	12
Art. 18 – Entrata in vigore	12

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento, a professionisti esterni, di incarichi di prestazione d'opera professionale concernenti i servizi legali e peritali e le relative condizioni giuridiche ed economiche.
2. Ai fini del presente Regolamento, per servizi legali si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) gli incarichi di rappresentanza dell'Azienda conferiti ad un Avvocato in occasione di singole vertenze innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza;
 - b) gli incarichi di rappresentanza dell'Azienda conferiti ad un Avvocato in arbitrati, conciliazioni, mediazioni e negoziazioni assistite;
 - c) la consulenza legale fornita da un Avvocato in preparazione di uno dei procedimenti di cui sopra o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza stessa divenga oggetto del procedimento.
3. Gli incarichi vengono conferiti con Deliberazione del Direttore Generale che, quale legale rappresentante dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni, conferisce, altresì, apposita procura alle liti.
4. Il presente Regolamento non si applica ai servizi legali che:
 - a) si configurino come un complesso strutturato e stabile di prestazioni legali che non sia collegato ad una specifica controversia;
 - b) si sostanzino in consulenze continuative svincolate da specifiche questioni giuridiche o di diritto i cui affidamenti soggiacciono alla procedura ed alla regolamentazione di cui al Codice dei contratti pubblici relative agli appalti di servizi nei settori ordinari.
5. Per incarichi di prestazione d'opera professionale concernenti i servizi peritali, si intendono tutti gli incarichi di consulente tecnico di parte (CTP) conferiti a professionisti con specifiche competenze tecniche e scientifiche al fine di coadiuvare l'Azienda e il suo legale nella comprensione e valutazione degli aspetti tecnici di una vertenza portata in giudizio o nell'ambito di procedure stragiudiziali.

Art. 2 – Riferimenti normativi

1. La principale normativa di riferimento è la seguente:
 - codice civile, avuto particolare riguardo agli artt. 2230-2238; codice di procedura civile, avuto particolare riguardo all'art. 82; codice penale; codice di procedura penale; D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104: *"Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo"* e s.m.i.;
 - L. 9 febbraio 1982, n. 31: *"Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee"* e s.m.i.;
 - D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165: *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
 - D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28: *"Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali"* e s.m.i.;
 - D.M. 18 ottobre 2010, n. 180: *"Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28"* e s.m.i.;
 - L. 31 dicembre 2012, n. 247: *"Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"* e s.m.i.;



- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33: *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e s.m.i.;
- D.M. 10 marzo 2014, n. 55: *“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”* e s.m.i.;
- D.L. 12 settembre 2014, n. 132: *“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 10.11.2014, n. 162, e s.m.i.
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: *“Codice dei contratti pubblici”* e s.m.i. e Linee guida n. 12 *“Affidamento dei servizi legali”* approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 907 del 24.10.2018;
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36: *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;
- L. 21 aprile 2023, n. 49, recante *“Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”*.

CAPO II – INCARICHI LEGALI

Art. 3 – Capacità processuale dell'Azienda

1. La capacità processuale dell'Azienda spetta, ex art. 75, comma 3, c.p.c., al Direttore Generale o, previo rilascio di apposita procura, a chi lo sostituisce.
2. Il Direttore Generale dispone la costituzione in giudizio dell'Azienda, sia se quest'ultima è soggetto passivo, sia se è soggetto attivo, e decide, altresì, l'eventuale costituzione di parte civile nei procedimenti penali.

Art. 4 – Istituzione dell'Elenco degli Avvocati

1. Per l'affidamento degli incarichi di cui al presente Regolamento è istituito un apposito Elenco aperto a professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio legale dinanzi a tutte le Magistrature, la cui tenuta è demandata all'Ufficio Affari Legali, secondo le modalità di seguito descritte.
2. L'elenco è suddiviso nei seguenti settori di specializzazione in relazione ai rami del diritto ai quali attengono più frequentemente gli incarichi da affidare:
 - DIRITTO CIVILE:
 - Sottosezioni:
 - a. responsabilità civile verso terzi in ambito sanitario;
 - b. responsabilità civile verso terzi, contrattualistica e altre procedure non comprese nella lettera a);
 - DIRITTO DEL LAVORO, con particolare riferimento al pubblico impiego contrattualizzato;
 - DIRITTO AMMINISTRATIVO:
 - Sottosezioni:
 - a. contrattualistica pubblica;
 - b. altre procedure non comprese nella lettera a);
 - DIRITTO PENALE.
3. L'iscrizione all'Elenco avviene su domanda del professionista interessato. Possono inviare la richiesta di iscrizione anche le associazioni tra Avvocati e le società di professionisti iscritte nell'elenco tenuto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. l) della L. 247/2012, fermo restando che l'incarico professionale è sempre conferito all'Avvocato in via personale.

L'iscrizione al predetto Elenco non attribuisce al professionista alcun diritto in ordine ad un eventuale conferimento di incarichi.

4. In via di prima attuazione successiva all'entrata in vigore del presente Regolamento, l'iscrizione all'Elenco sarà preceduta dalla pubblicazione di un apposito avviso (**Allegato 1**) sul sito *web* istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.aosp.terni.it, voce: Amministrazione Trasparente – sezione: Bandi di concorso, dove verranno disciplinate le modalità di presentazione delle domande. L'istanza dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso anzidetto.

5. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto Elenco – il quale dovrà essere approvato con Deliberazione del Direttore Generale e pubblicato sul sito *web* aziendale - sarà soggetto a revisione, di norma annuale, mediante aggiornamento da approvarsi anch'esso con Deliberazione del D.G., previo esame delle istanze pervenute entro il 31 dicembre, senza necessità di ulteriori pubblicazioni di avviso.

6. In occasione degli aggiornamenti potranno presentare domanda di iscrizione soltanto i soggetti che non siano già iscritti nell'Elenco, mentre i professionisti già iscritti non dovranno ripresentare alcuna istanza, salvo che intendano segnalare variazioni significative relative a competenze ed esperienze nel frattempo maturate. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, saranno inseriti nell'Elenco in ordine alfabetico. Tale Elenco non costituisce graduatoria di merito.

Art. 5 – Requisiti per l'inserimento nell'Elenco degli Avvocati

1. Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di Stato appartenente all'Unione Europea, salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 2, della L. 247/2012 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- d) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;
- e) assenza di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- f) non aver subito provvedimenti giudiziali relativi a inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;
- g) non aver subito sanzioni disciplinari nell'ultimo quinquennio; in caso di sanzioni disciplinari subite, il quinquennio decorre dalla completa esecuzione della sanzione o, in caso di radiazione, dalla data della nuova iscrizione all'Albo;
- h) non aver commesso grave negligenza e non essersi comportato in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni in occasione di precedenti incarichi;
- i) essere libero professionista e non avere alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico né privato, neppure a tempo parziale, fatta eccezione per i docenti universitari a tempo definito;
- j) iscrizione all'Albo Ordinario degli esercenti la libera professione di Avvocato da almeno 5 (cinque) anni rispetto alla data di presentazione della domanda;
- k) eventuale iscrizione all'Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori;
- l) presentazione di *curriculum* professionale ove deve essere evidenziato il possesso di specifica competenza in ordine ai settori di specializzazione - ed alle relative sottosezioni in cui è articolato l'Elenco - per i quali si chiede l'iscrizione, nonché specifica esperienza nella trattazione di cause legali relative alle suddette materie;
- m) avere, in relazione a ciascun settore o sottosezione prescelti, un numero di incarichi affidati non inferiore a 10 (dieci) nell'ultimo triennio solare (01.01-31.12). Nel computo degli incarichi non si tiene



conto di quelli svolti nei successivi gradi di giudizio della medesima vicenda (fatta eccezione per le ipotesi in cui il professionista non abbia patrocinato anche nei gradi precedenti), di quelli svolti nei procedimenti esecutivi e nei relativi giudizi di opposizione.

2. Ciascun candidato, in sede di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco, da redigersi obbligatoriamente secondo lo schema predisposto dall'Azienda (**Allegato 2**), dovrà inoltre dichiarare:

- a) di non essere attualmente - e non essere stato negli ultimi due anni - egli stesso parte in giudizi di cui è parte anche l'Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni, nonché di non avere in corso, e non aver avuto negli ultimi due anni, alcun contenzioso e/o vertenza contro l'A.O. "S. Maria" a titolo personale;
- b) di non assistere, difendere e/o rappresentare clienti in controversie (giudiziali e/o stragiudiziali) in essere contro l'Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni, di non versare in alcuna condizione di incompatibilità e/o inconfiribilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 per difendere o rappresentare gli interessi dell'A.O. "S. Maria" e di non versare in alcun conflitto di interessi, anche ai sensi del Codice deontologico forense e del Codice di comportamento aziendale, approvato con Deliberazione del D.G. n. 541 del 07.08.2024;
- c) di essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi in favore dell'Erario, di Enti Pubblici e della Cassa Previdenziale Forense;
- d) di riconoscere ed accettare che l'iscrizione *ex se* nell'Elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte dell'A.O. "S. Maria", tantomeno il diritto ad ottenere alcuna remunerazione e/o compenso a qualsiasi titolo;
- e) di impegnarsi, al momento del conferimento di ciascun incarico, a comunicare nei termini eventualmente stabiliti dall'A.O. "S. Maria", la formale accettazione dell'incarico mediante sottoscrizione del contratto di conferimento dell'incarico professionale;
- f) di aver sottoscritto regolare polizza assicurativa in corso di validità per la copertura della responsabilità professionale, con massimale non inferiore a un milione di euro;
- g) di impegnarsi, previa richiesta dell'A.O. "S. Maria", a fornire copia della polizza professionale anzidetta;
- h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione dei requisiti e/o delle situazioni di fatto/diritto attestate e richieste dall'A.O. "S. Maria".

3. L'Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni si riserva la facoltà di procedere, anche a campione, alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai professionisti in ordine al possesso dei requisiti prescritti. La non veridicità di quanto sottoscritto comporterà l'automatica esclusione dall'Elenco e le ulteriori conseguenze previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalla normativa vigente in materia.

4. La sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo, come pure l'assenza di eventuali cause ostative, verrà valutata da una Commissione designata con Deliberazione del Direttore Generale. All'esito della relativa valutazione, l'Elenco dei candidati ritenuti idonei sarà parimenti approvato con Deliberazione del Direttore Generale e pubblicato sul sito *web* dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni all'indirizzo www.aospterni.it, voce: Amministrazione Trasparente – sezione: Bandi di concorso.

Art. 6 – Cancellazione dall'elenco

1. È disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti, delle associazioni tra Avvocati e delle società di professionisti che:

- a) abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- b) non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati, ivi compresi gli obblighi di cui al successivo art. 8, comma 1, lettere f), g) e h);
- c) abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare l'incarico affidato dall'Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni;



- d) siano, comunque, incorsi in gravi inadempimenti nell'ambito del rapporto contrattuale con quest'ultima;
 - e) successivamente al conferimento dell'incarico, abbiano promosso a titolo personale giudizi avverso l'A.O. "S. Maria" o assunto incarichi professionali in conflitto con gli interessi della stessa;
 - f) abbiano formalizzato la propria richiesta di cancellazione.
2. Il professionista incorso nella cancellazione prevista dai punti b), c) e d) del precedente comma 1 che dovesse presentare, nei cinque anni successivi alla cancellazione, una nuova richiesta di ammissione all'Elenco, verrà escluso dalla procedura.
3. Il professionista incorso nella cancellazione prevista dal punto e) del precedente comma 1 che dovesse presentare una nuova richiesta di ammissione all'Elenco nei due anni successivi alla definitiva conclusione del giudizio promosso a titolo personale ovvero dalla cessazione del rapporto professionale intrattenuto con la controparte dell'A.O. "S. Maria" o dalla cessazione del conflitto di interessi con quest'ultima, verrà escluso dalla procedura.

Art. 7 – Affidamento degli incarichi

1. Gli incarichi di patrocinio legale sono conferiti con Deliberazione del Direttore Generale.
2. Al di fuori delle specifiche ipotesi nelle quali, in via eccezionale, l'individuazione del professionista del Libero Foro si presenti, di fatto, univoca e/o necessitata dalle circostanze, la scelta discrezionale dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni viene effettuata attingendo dall'Elenco di cui al precedente art. 4, e in particolare dai settori/sottosezioni di esso a seconda della tipologia di contenzioso, avendo riguardo, nell'ordine, ai seguenti criteri:
 - a) esperienza e competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso, nonché della questione in concreto rilevante per la sua soluzione; tali profili verranno desunti dal *curriculum vitae* presentato dal professionista in sede di richiesta di inserimento nell'Elenco;
 - b) pregressa proficua collaborazione con l'Azienda in relazione alla medesima o analoga questione;
 - c) consequenzialità e complementarità con altri incarichi già svolti o in corso di svolgimento (es.: prosecuzione del contenzioso nei successivi gradi di giudizio; più giudizi connessi; ricorso per motivi aggiunti) aventi lo stesso oggetto o vertenti sulla medesima questione relativa all'incarico da conferire;
 - d) Foro di competenza, anche ai fini del contenimento della spesa;
 - e) necessità di unire la difesa dell'Azienda a quella di altri soggetti che hanno affidato o intendono affidare l'incarico ad un Avvocato del libero Foro incluso nell'Elenco.
3. L'A.O. "S. Maria" ha altresì la facoltà, dandone adeguata motivazione, di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in Elenco in fattispecie particolari, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, casi di assoluta peculiarità della controversia (ad esempio per la novità della questione trattata) o incarichi conferiti da altri soggetti che siano parte del medesimo procedimento e non siano in conflitto di interesse con l'Azienda; ovvero quando la particolare complessità specialistica del contenzioso giustifichi un affidamento a professionisti al di fuori dell'Elenco stesso, nonché laddove l'individuazione avvenga su indicazione delle Compagnie assicurative, che ne assumono i costi, con le quali l'Azienda abbia stipulato polizza RCT-RCO.
4. L'Azienda garantisce l'equa ripartizione degli incarichi, onde evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti, ferma restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare.
5. All'accettazione dell'incarico, il professionista dovrà rilasciare apposita dichiarazione su quanto previsto al precedente art. 5 e inoltre:



- a) di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità fino al quarto grado compreso, con la controparte o con i legali rappresentanti della medesima in caso di persona giuridica; di non essersi occupato in alcun modo della vicenda oggetto dell'incarico per conto della controparte o di terzi e che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico conferito alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale;
 - b) di impegnarsi a non accettare incarichi che determinino la situazione di incompatibilità di cui alla precedente lett. a) per tutta la durata del patrocinio conferito dall'A.O. "S. Maria";
 - c) di non avere attualmente e non aver avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con la controparte; ciò anche con riferimento ad altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali;
 - d) di impegnarsi al rispetto del segreto professionale e a non divulgare e/o utilizzare in alcun modo, anche successivamente all'espletamento dell'incarico, notizie di carattere riservato delle quali sia venuto a conoscenza in ragione dell'incarico conferito; tale obbligo si estende anche ai collaboratori del professionista incaricato e vale, altresì, nelle ipotesi di revoca o rinuncia all'incarico.
6. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà sottoscrivere apposito contratto alle condizioni di cui al successivo art. 8.
7. La competenza a sottoscrivere il contratto e a conferire la procura alle liti spetta al Direttore Generale e legale rappresentante dell'Azienda.

Art. 8 – Condizioni dell'incarico

1. All'atto del conferimento dell'incarico, il professionista sottoscrive apposito contratto che dovrà espressamente avere il seguente contenuto e dovrà contemplare le attività di seguito indicate (**Allegato 3**):
- a) il nome del professionista prescelto, il codice fiscale e la partita IVA;
 - b) il CIG, l'oggetto e l'indicazione del valore della causa;
 - c) il compenso professionale da determinarsi secondo i criteri di cui al successivo art. 9;
 - d) la dichiarazione che il compenso è comprensivo anche dei pareri formulati prima, durante e dopo la causa e che, ove la controversia dovesse concludersi anticipatamente, saranno addebitati all'Azienda i soli costi relativi all'attività professionale effettivamente svolta senza possibilità, in ogni caso, che il compenso spettante si discosti, in eccesso, da quello originariamente pattuito;
 - e) l'obbligo alla stretta osservanza del Codice deontologico forense e del Codice etico e di comportamento dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni, nonché della normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - f) l'obbligo di aggiornare costantemente per iscritto l'Azienda sullo stato generale del giudizio con riferimento all'andamento dello stesso, nonché sull'esito delle singole udienze, con indicazione dell'attività posta in essere, inviando tempestivamente copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché copia degli atti della controparte e dei provvedimenti giudiziali;
 - g) l'obbligo - alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato - di rendere per iscritto un dettagliato parere all'Azienda in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nell'ambito del contenzioso assegnato;
 - h) l'obbligo, una volta ricevute i nominativi ed i riferimenti, di interloquire ed intrattenere direttamente i necessari rapporti con i consulenti tecnici individuati dall'Azienda - dandone al contempo puntuale informazione all'Azienda stessa - accertandosi, in primo luogo, che i consulenti medesimi siano messi nelle condizioni di prendere effettivamente parte alle operazioni peritali eventualmente disposte,

avendo cura di verificare che dispongano dei contatti dei CC.TT.UU., nonché adoperandosi affinché il luogo ove le operazioni peritali di cui trattasi si svolgeranno venga loro comunicato con congruo anticipo o, in alternativa, venga loro trasmesso il *link* per il collegamento da remoto;

- i) l'obbligo, all'esito di ogni eventuale consulenza tecnica d'ufficio, di rendere per iscritto all'Azienda un parere sulle prospettive del contenzioso;
- j) l'obbligo, ove necessario, di partecipare a incontri e riunioni, anche presso la sede dell'Azienda, per discutere eventuali questioni relative all'oggetto dell'incarico affidato, anche nel corso dello svolgimento della causa, a semplice richiesta dell'Azienda stessa;
- k) l'obbligo di sottoporre all'Azienda le proposte di definizione transattiva o conciliativa eventualmente opportune o proposte dalle controparti o dal Giudice, e prospettare, qualora ne ravvisi i presupposti, l'opportunità di transigere la lite; in tal caso, il professionista è tenuto alla redazione dell'atto di transazione o conciliazione, senza oneri aggiuntivi per l'Azienda;
- l) l'obbligo di curare il recupero spontaneo di eventuali crediti conseguenti al giudizio, attraverso l'invio, ove necessario, di apposita missiva di messa in mora - indispensabile anche ai fini dell'interruzione del decorso dei termini prescrizionali - ovvero, a fronte della perdurante inerzia della controparte, l'obbligo di prospettare all'Azienda le opportune iniziative per il recupero forzoso dei crediti medesimi;
- m) la dichiarazione che, qualora sia necessario avvalersi dell'opera di un Avvocato domiciliatario, quest'ultimo sarà individuato, previo nulla osta dell'Azienda, dal *dominus* incaricato; in tal caso il corrispettivo per l'attività di domiciliatone sarà ricompreso in quello convenuto con il professionista incaricato e, comunque, posto a suo carico;
- n) l'indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni che potranno essere provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
- o) l'indirizzo, i recapiti telefonici e di posta elettronica certificata e la garanzia della propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

Art. 9 – Compenso

1. Secondo quanto previsto dalla L. 21.4.2023, n. 49, recante "*Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*", l'Azienda garantisce al professionista un compenso equo, conforme ai parametri previsti dal decreto del Ministro della Giustizia emanato ai sensi dell'art. 13, comma 6, della L. 31.12.2012, n. 247, oltre al rimborso delle spese.
2. Il compenso sarà pari ai valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10.3.2014, n. 55.
3. Per la determinazione del valore della controversia, si fa riferimento al medesimo D.M. 10.3.2014, n. 55.
4. Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, al professionista è dovuto il rimborso forfettario delle spese e il rimborso delle spese per trasferta secondo le disposizioni del D.M. n. 55/2014 e s.m.i..
5. I compensi sono pattuiti in misura determinata al momento del conferimento dell'incarico professionale sulla scorta di un preventivo dettagliato che il professionista dovrà presentare in forma scritta, fornendo informazioni in ordine al grado di complessità dell'incarico e agli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento del medesimo sino alla conclusione dello stesso; essi varranno per l'intera attività professionale, salvo sopravvenuti maggiori oneri tributari e previdenziali imposti per legge.
6. Il pagamento del compenso avviene al termine della prestazione, per l'attività effettivamente svolta. Al professionista che ne faccia formale richiesta possono essere corrisposti acconti per ogni singola fase espletata, ancorché in misura complessivamente non superiore al 70% del compenso totale.
7. Conclusa l'attività oggetto dell'incarico, ai fini del pagamento delle competenze e delle spese, il professionista deve trasmettere:
 - a) copia del provvedimento conclusivo del procedimento;



b) fattura elettronica;

c) su richiesta dell'Azienda, copia integrale del fascicolo di causa.

8. L'Ufficio Affari Legali provvede agli adempimenti necessari alla liquidazione della parcella presentata previa verifica della corrispondenza della stessa con quanto convenuto con il professionista all'atto dell'affidamento.

9. Il pagamento avverrà secondo le modalità ordinarie vigenti presso l'Azienda e nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica e della documentazione di cui al precedente comma 7.

10. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Art. 10 – Revoca e rinuncia agli incarichi

1. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente Regolamento possono essere revocati in caso di grave negligenza, imperizia, imprudenza, errori manifesti o ritardi ingiustificati nell'espletamento dell'attività, nonché per comportamenti in contrasto con le norme del presente Regolamento, con le norme deontologiche o con quelle che regolano l'attività professionale; possono essere revocati, altresì, per l'assunzione di incarichi di patrocinio contro l'Azienda, nonché per l'oggettiva impossibilità, da parte dell'incaricato, di svolgere personalmente l'attività.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, sarà comunque dovuto al professionista il compenso spettante per la fase o le fasi espletate.

3. Il professionista, a seguito della revoca dell'incarico – la quale dev'essere comunicata al professionista medesimo a mezzo pec - è tenuto a trasmettere senza indugi e in forma completa tutti gli atti e la documentazione di causa al nuovo legale incaricato del patrocinio dell'Azienda.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili anche all'ipotesi di rinuncia all'incarico da parte del professionista – della quale l'Amministrazione dev'essere resa edotta a mezzo posta elettronica certificata - che deve tuttavia avvenire con congruo preavviso e senza pregiudizi per le esigenze di difesa dell'Azienda.

5. L'Azienda è sollevata, dal professionista incaricato, da ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali forniti dai professionisti ai fini della partecipazione alla formazione dell'Elenco, o, comunque, acquisiti a tal fine dall'Azienda, è finalizzato unicamente alla costituzione dell'Elenco stesso ed avviene con l'utilizzo di strumenti, anche informatici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi.

2. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni. Ai professionisti sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679; in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

3. Il professionista si impegna a gestire tutti i dati, le notizie e i documenti messi a disposizione dall'Azienda, e finalizzati allo svolgimento dell'incarico, nella più assoluta riservatezza, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza ed in rigorosa applicazione di quanto espressamente stabilito dal Regolamento UE 2016/679.

CAPO III – INCARICHI PERITALI

Art. 12 – Conferimento dell'incarico di Consulente tecnico di parte

1. Nei casi in cui, per promuovere o resistere in giudizio o nelle procedure stragiudiziali, si renda necessaria



l'assistenza tecnica per sostenere e difendere le posizioni e gli interessi dell'Azienda, questa provvede a individuare il professionista più idoneo, per titoli e competenze, all'incarico di consulente tecnico di parte.

2. Il professionista al quale conferire l'incarico è individuato, con priorità, tra il personale in servizio presso l'Azienda, in ragione delle particolari competenze professionali e tecniche richieste.

3. Nell'ipotesi in cui non vi siano professionalità interne in possesso dei requisiti necessari o, seppur presenti, non possano accettare l'incarico per giustificati motivi, l'incarico verrà conferito a professionista esterno, di comprovata competenza professionale nello specifico ambito oggetto della consulenza tecnica, eventualmente chiamato a sottoscrivere apposito contratto (**Allegato 4**).

Art. 13 – Compensi e spese per lo svolgimento dell'incarico di Consulente tecnico di parte conferito ad un dipendente

1. In base al principio della omnicomprensività della retribuzione, sancito dagli artt. 2, comma 3, e 24, comma 3, del D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i., l'incarico di consulente tecnico di parte conferito ad un dipendente non comporta l'erogazione di compensi aggiuntivi, in quanto collegato alla rappresentanza di interessi dell'Azienda, fermo il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di contratto. Resta salva la possibilità di introdurre previsioni regolamentari differenti nel rispetto della normativa legislativa e contrattuale tempo per tempo vigente.

2. Il dipendente svolge, quindi, l'incarico nell'ambito dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio con l'Azienda.

CAPO IV – PATROCINIO LEGALE IN CASO DI AGGRESSIONI

Art. 14 – Patrocinio legale in caso di aggressioni ai danni del personale dipendente

1. L'Azienda è tenuta a garantire la sicurezza del lavoratore nel luogo di lavoro attuando tutte le iniziative più opportune per la tutela dello stesso.

2. In caso di aggressione ad opera di terzi, il lavoratore può chiedere all'Azienda di farsi assistere e difendere per tutti i gradi del giudizio da uno dei legali presenti nell'Elenco Aziendale, alle stesse condizioni tariffarie di cui al precedente art. 9.

3. L'Azienda, nei casi previsti al comma 2, può costituirsi parte civile.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – Rapporti tra le Strutture dell'Azienda

1. L'Ufficio Affari Legali segue l'evolversi dei contenziosi affidati agli Avvocati del Libero Foro, trasmette agli stessi le istruzioni ricevute dalla Direzione Aziendale e dalle Strutture competenti o con le stesse concordate.

2. Tutte le Strutture dell'Azienda devono evadere, nel rispetto dei tempi di volta in volta indicati dall'Ufficio Affari Legali, in base alle esigenze difensive ed alla natura della controversia, ogni richiesta degli Avvocati difensori, nonché ogni richiesta avanzata dall'Ufficio Affari Legali medesimo, ivi compresa l'eventuale redazione di una dettagliata relazione sul caso.

3. Tutte le Strutture dell'Azienda sono, altresì, tenute a fornire all'Ufficio Affari Legali le informazioni, i documenti ed i supporti tecnici e professionali necessari per la gestione delle controversie e a comunicare tempestivamente ogni notizia in loro possesso inerente le stesse.

**Art. 16 – Pubblicità degli incarichi**

1. Gli incarichi di cui all'art. 56, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, conferiti sulla base del presente Regolamento agli Avvocati del Libero Foro, sono pubblicati sul sito *web* istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.aospterni.it, voce: Amministrazione Trasparente – sezione: Bandi di gara e contratti.
2. Degli incarichi di consulenza attribuiti ad esperti di comprovata esperienza ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, è data evidenza sul sito *web* istituzionale dell'Azienda all'indirizzo www.aospterni.it, voce: Amministrazione Trasparente – sezione: Consulenti e collaboratori, secondo quanto previsto dall'art. 15, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Art. 17 – Norma di rinvio

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento:
 - lo schema di Avviso pubblico per la formazione dell'Elenco degli Avvocati esterni dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni;
 - il modello di domanda di iscrizione all'Elenco;
 - il modello di contratto che il legale affidatario dovrà sottoscrivere al momento dell'accettazione dell'incarico conferitogli;
 - il modello di contratto da sottoporre alla sottoscrizione del consulente tecnico di parte, ove sia stato a tal fine individuato un professionista esterno.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono da intendersi eterointegrate, anche in assenza di loro espressa modifica, dai successivi indirizzi interpretativi dettati dalla giurisprudenza e dalle eventuali modifiche normative che dovessero intervenire successivamente alla sua entrata in vigore.
3. Le disposizioni del presente Regolamento dovranno intendersi automaticamente sostituite, disapplicate o abrogate nel caso in cui il loro contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni legislative e contrattuali in deroga.
4. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali in materia.

Art. 18 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di formale approvazione del medesimo con Deliberazione del Direttore Generale e resterà vigente fino a nuovo formale intervento in materia della Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni.